



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3768

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

*(Approvato dal Senato – A.S. 2193)*

N. 410 – 27 luglio 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3768

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra  
sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a  
Madrid il 22 settembre 2015

*(Approvato dal Senato – A.S. 2193)*

N. 410 – 27 luglio 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Informazioni sul provvedimento

<b>A.C.</b>	3768
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	sì riferita al testo presentato al Senato
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione
<b>Sede:</b>	in sede referente

Il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo, redatto sulla base del modello TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, prevede una serie di disposizioni atte a favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale che, come precisato nella relazione illustrativa, garantisca un adeguato livello di trasparenza.

Si ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che afferma la neutralità finanziaria delle attività connesse all'Accordo.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

<b>DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</b>	<b>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</b>
<p><b>L'Accordo</b> disciplina, tra l'altro, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il campo di applicazione dell'Accordo, riferito a IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni e donazioni, imposte sostitutive (art.3);</li><li>• il superamento del segreto bancario in riferimento ai soggetti oggetto della richiesta, tra i quali sono incluse anche le società, i <i>trust</i>, le fondazioni nonché le persone fisiche collegate (quali, ad es., azionisti, fiduciari, beneficiari, soci fondatori, ecc) (art. 5);</li><li>• la possibilità, per ciascun Paese contraente, di effettuare verifiche fiscali nell'altro Stato dietro specifica richiesta e subordinatamente al consenso dell'altra Parte (art. 6);</li><li>• le ipotesi in cui la richiesta di informazioni può non essere assolta (quali, ad es., i casi in cui la divulgazione possa rivelare segreti</li></ul>	<p><b>La relazione tecnica</b> afferma che lo scambio di informazioni contribuirà al raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con conseguenze positive sull'attività di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, pur in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni.</p> <p>La RT ricorda che nella più recente edizione del <i>Tax Transparency Report</i> dedicato al livello di scambio informativo in materia fiscale attuato dai vari Paesi, il Principato di Andorra compare tra i Paesi le cui giurisdizioni hanno sostanzialmente aderito agli standard della tassazione internazionale, seppur con una <i>compliance</i> ancora parziale.</p> <p>La RT ipotizza una maggiore efficacia dell'attività di accertamento che porterà all'emersione di ulteriore base imponibile e al contrasto di fenomeni frodati che configurano un recupero di gettito non puntualmente quantificabile.</p> <p>Per quanto riguarda le attività connesse allo scambio di informazioni, la RT afferma che le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>commerciali, industriali o professionali). Viene precisato che non può essere rifiutata una richiesta per il fatto che la relativa pretesa sia oggetto di controversia (art. 7);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le misure che garantiscano la riservatezza delle informazioni (art. 8);</li> <li>• il criterio generale di attribuzione dei costi, in base al quale i costi ordinari sono a carico della Parte interpellata e i costi straordinari (ivi inclusi quelli per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. I costi straordinari non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni (art. 9).</li> </ul>	<p>umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto non determinano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>

**In merito ai profili di quantificazione** si prende atto di quanto riferito dalla RT circa la non onerosità delle attività connesse allo scambio di informazioni. Sarebbe peraltro opportuno acquisire una conferma che anche le spese per l'attività di verifica nonché gli eventuali costi straordinari posti a carico della Parte interpellata potranno essere sostenuti utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.